



Via Appia 1413 - 04026 Marina di Minturno (LT)
Tel./Fax 0771-1907193
Cell.392/3797553
e-mail: raffaele.sparagna@live.it
PEC: raffaele.sparagna@pec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
ROMA
RICORSO

con contestuale istanza di misure cautelari **monocratiche** ex art. 56 c.p.a. e **collegiali** ex art. 55 c.p.a.,
istanza istruttoria ex artt. 63-64 c.p.a. e istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a.

nell'interesse del Sig. PERNICE PATRIZIO, nato a Minturno (LT) il 28 marzo 1980, C.F. PRNPRZ80C28F224Y, residente in Minturno (LT) alla Via Appia n. 1935, rappresentato e difeso, giusta procura speciale separatamente allegata, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. **Raffaele Sparagna** (C.F. SPRRFL83S17H501S) e dall'Avv. **Massimo Ferrara** (C.F. FRRMSM71B15F839Y, abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori), del Foro di Cassino, con studio in Minturno (LT), Via Appia n. 1413, presso il quale elettivamente domicilia, anche ai fini delle comunicazioni di cancelleria ai domicili digitali **PEC raffaele.sparagna@pec.it e PEC massimo.ferrara@pec.it**;

- **ricorrente** -

CONTRO

l'ARES 118 – Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria (C.F. e P.IVA 08173691000), con sede legale in Roma, Via Portuense n. 240, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore;

- **resistente** -

E NEI CONFRONTI DI

il Sig. SINISCALCHI BIAGIO (cod. iscr. 3PQQ4X), C.F. SNSBGI89A24L259N, nato a Torre del Greco (NA) il 24 gennaio 1989, residente in Torre del Greco (NA) alla Via Antonio Gramsci n. 15, interno 12, domicilio digitale PEC biagiosiniscalchi@sicurezzapostale.it, quale **controinteressato necessario**, in quanto candidato collocato all'**ultimo posto utile (42°) della graduatoria dei riservisti militari** (punti 52,375) e perciò **unico soggetto destinato ad essere scalzato dalla platea dei vincitori** per effetto dell'accoglimento del ricorso (ex multis Cons. Stato, Sez. VII, n. 1942/2026 – caso Zizzari);

- **controinteressato** -

ARES 118 protocollo esterno entrata 0015545/2026 con data: 08/06/2026 18:19:42

nonché – ove l'Ecc.mo Collegio ritenga necessario – nei confronti di **tutti gli ulteriori candidati utilmente collocati nelle graduatorie** del concorso, quali controinteressati la cui notifica si chiede, in subordine, di autorizzare nelle forme dei pubblici proclami (infra, § IST. 2).

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

dei seguenti atti dell'ARES 118, tutti conosciuti per effetto della notifica del 7 maggio 2026:

- a) la **Deliberazione del Direttore Generale n. 508 del 17 aprile 2026** (scioglimento della riserva, ammissione ed esclusione dei candidati, approvazione delle graduatorie di merito e nomina dei vincitori del concorso per n. 143 posti di Operatore Tecnico Specializzato – Autista d'Ambulanza), nella parte in cui ha disposto l'**esclusione del ricorrente** (candidato cod. iscr. LFDTAI), di cui all'allegato n. 3 del provvedimento;
- b) la **nota prot. n. 12676 del 7 maggio 2026** della U.O.C. Governo Risorse Umane, di notifica e motivazione dell'esclusione;
- c) la **Deliberazione del Direttore Generale n. 661 del 26 maggio 2026** (rettifica ed approvazione delle graduatorie; nuova individuazione dei vincitori), nella parte in cui, pur riammettendo in autotutela altri candidati già esclusi e riconoscendo ad altri la riserva militare, non ha riammesso il ricorrente e ne ha consolidato l'esclusione;
- d) la **nota prot. n. 15205 del 4 giugno 2026** di rigetto dell'istanza di riesame in autotutela;
- e) ove ed in quanto occorrer possa, il **bando di concorso** approvato con Deliberazione n. 557 del 26 giugno 2024 (e successiva modifica n. 20 del 16 luglio 2024), nella sola parte in cui fosse interpretato nel senso fatto proprio dall'Amministrazione resistente;
- f) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi comprese – nei limiti dell'interesse – le graduatorie di merito (generale e dei riservisti) e le nomine dei vincitori.
- g) di ogni ulteriore atto presupposto e/o conseguente, in ogni modo correlato anche ove non cognito.

Si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti all'esito dell'ostensione documentale di cui all'istanza istruttoria.

F A T T O

1. Il bando, le riserve e i requisiti. Con Deliberazione n. 557 del 26 giugno 2024 l'ARES 118 indicava un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. **143** posti di *Operatore Tecnico Specializzato – Autista d'Ambulanza – Area degli Operatori*. L'art. 1 del bando prevede, in applicazione degli artt. 1014, commi 3 e 4, e 678, comma 9, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, una **riserva del 30% dei posti** (43 posti) a favore dei militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito.

L'art. 2.2 individua i requisiti specifici, tra cui, alla lett. b), «cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private»; alla lett. c), il possesso della «patente di tipo B in corso di validità». L'art. 10 attribuisce 60 punti alle prove (30 alla prova pratica di guida, 30 alla prova orale, con soglia di sufficienza di 21/30 per ciascuna); l'art. 11 attribuisce 40 punti ai titoli (22

carriera, 4 accademici, 2 pubblicazioni, 12 curriculum), valorizzando tra l'altro le «*Patenti superiori alla B in corso di validità – 1 cad. (C-D-E)*» e il «*Servizio ... nel profilo di Autista presso strutture private ... DIP. Cooperativa ... 0,1 per anno*».

2. Le regole sulla prova dell'esperienza presso privati. L'art. 7, comma 3, del bando dispone che, ove i cinque anni di esperienza nel profilo di «*Autista di Ambulanza e/o di Autista Professionale*» siano resi presso imprese private, il candidato allegghi, a pena di esclusione, documentazione «*da cui risulti che qualsivoglia tipologia di attività lavorativa è stata prestata nel pieno rispetto della normativa previdenziale ed assicurativa vigente*», mediante «una certificazione rilasciata dalla ditta, o, in alternativa attestazione del Centro per l'impiego (copia libretto lavoro, modello C/2 storico)».

Lo stesso art. 7 stabilisce, in chiusura, due regole capitali:

che «*le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte esclusivamente da quanto dichiarato dallo stesso nelle apposite voci della domanda telematica*»;

che «*il candidato NON dovrà allegare il proprio curriculum vitae*», non potendo allegare alla domanda documentazione ulteriore rispetto a quella tassativamente prevista.

L'art. 8 prevede infine che l'Azienda «*si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità*» delle dichiarazioni e che l'ammissione avviene «*con riserva di verifica del possesso dei requisiti di ammissione*», con esclusione che presuppone il riscontro della **non veridicità** della dichiarazione.

3. La domanda del ricorrente. Il Sig. Pernice presentava ritualmente domanda telematica (cod. iscr. LFDTAI, inviata il 16 luglio 2024), nella quale **dichiarava espressamente il possesso del requisito specifico di cui all'art. 2.2, lett. b), indicando l'esperienza quinquennale nel corrispondente profilo presso «Privati», e il possesso della patente di tipo B.** Come previsto dal bando e secondo il modello di domanda telematica, dichiarava altresì la propria condizione di riservista militare – **allegando il foglio di congedo illimitato** –, il titolo di preferenza per i figli a carico, e allegava la patente di guida attestante, oltre alla cat. B, il possesso delle categorie superiori (A, C, D, BE, CE e DE). In conformità all'art. 7, comma 3, allegava il **Modello C/2 storico** del Centro per l'Impiego.

4. L'esperienza professionale: autista dal 2002.

Il ricorrente è autista professionale **dal 1° agosto 2002**, alle dipendenze a tempo indeterminato della A.T.P. Soc. Coop. – Autoservizi Trasporti Pontini, con inquadramento nel **CCNL Autoferrotranvieri**. Tutte le buste paga del rapporto (allegate al presente ricorso a campione dal 2002 sino ad oggi) – da quelle più risalenti sino alle attuali – recano, in intestazione, la **data di assunzione 01/08/2002** e la qualifica «**Operatore di Esercizio**» (**Op.Es.**), ossia la qualifica contrattuale propria del personale di guida, con parametro retributivo che evolve nel tempo (158, poi 175, poi 183) in piena coerenza con **l'attestazione datoriale**: ne risulta che il ricorrente **è stato adibito alla mansione di autista sin dalla prima assunzione del 2002**. Coerentemente, l'estratto contributivo INPS reca, per l'intero ventennio, la causale «*Autofer. obbligatoria*».

5. Le prove d'esame ed i punteggi accertati del ricorrente.

Ammesso con riserva (Deliberazione n. 631/2025), il ricorrente sosteneva e **superava entrambe le prove**, conseguendo, come da esiti pubblicati sul sito istituzionale e qui prodotti, le valutazioni di **30/30 (prova pratica di guida) e 23/30 (prova orale)**, entrambe superiori alla soglia di sufficienza (21/30), per un **totale di 53,000 punti di sole prove**.

6. L'esclusione.

Con la Deliberazione n. 508/2026 il ricorrente veniva nondimeno escluso. La nota prot. 12676 del 7 maggio 2026 motiva l'esclusione affermando che **«dalla documentazione allegata alla domanda di partecipazione la S.V. non è in possesso del requisito esperienziale di 5 anni in qualità di Autista di Ambulanza e/o Autista Professionista»**, in quanto il C/2 reca le qualifiche statistiche di **«personale non qualificato» e «muratori in pietra e mattoni»**.

L'esclusione si fonda dunque, **esclusivamente**, sulla codifica statistica del C/2, a dispetto dell'autodichiarazione resa.

7. L'autotutela e il suo rigetto.

Con istanza del 13 maggio 2026 il ricorrente chiedeva la revoca in autotutela, producendo in quella sede – **pur non essendovi tenuto** per quanto meglio si esporrà – l'estratto contributivo INPS, le buste paga e l'attestazione di servizio resa dal datore di lavoro l'8 maggio 2026.

Con nota prot. 15205 del 4 giugno 2026 l'ARES rigettava l'istanza, assumendo (erroneamente) **che il soccorso istruttorio «non è applicabile ... per colmare requisiti ... successivamente alla scadenza ... in quanto lesivo della par competitorum»** e che l'estratto INPS «*contiene un mero elenco dei contributi registrati, senza ... indicazione relativa al profilo professionale*».

8. Le riammissioni di altri candidati (per requisiti e per riserva).

Con la Deliberazione n. 661/2026 la stessa ARES, **a seguito di riesame su istanza degli interessati**, ha: (i) **riammesso in graduatoria tre candidati già esclusi per il medesimo motivo** (requisiti specifici): codd. IHGNV5, WZICVS, 4L9W5Z; (ii) **riconosciuto la riserva militare ad altri cinque candidati** inizialmente non collocati tra i riservisti (codd. P67U3P, G3BMA9, 9QSPW4, 3PQQ4X, 9LHQWN), **«secondo il punteggio dagli stessi conseguito»**.

È significativo che la delibera abbia condotto tale accertamento **«rispetto a quanto dichiarato ... nella domanda di partecipazione oltre che rispetto alla documentazione ad essa allegata»**, senza alcun riferimento ad un'apposita "casella" di riserva: il diritto è stato riconosciuto sulla base della **documentazione allegata** (il foglio di congedo), esattamente come per il ricorrente.

9. La graduatoria definitiva e l'ultimo vincitore della riserva.

La Deliberazione n. 661/2026 ha approvato le graduatorie definitive e nominato i vincitori: 43 riservisti e 100 ordinari. La **graduatoria dei riservisti militari (allegato 2) consta di 42 candidati, tutti dichiarati vincitori**; l'ultimo di essi è il Sig. Siniscalchi Biagio (cod. 3PQQ4X), con punti 52,375 (peraltro ammesso alla riserva proprio in sede di riesame della documentazione, v. § 8). Tale dato – **il punteggio dell'ultimo vincitore riservista** – è decisivo ai fini che seguono.

10. Lo stato della procedura e l'urgenza.

L'ARES ha già nominato i vincitori ed avviato gli adempimenti per le assunzioni a tempo indeterminato. La progressiva immissione in servizio dei controinteressati erode i posti – e, in particolare, quelli riservati ai militari volontari, nei quali il ricorrente si colloca in posizione utile (infra) – con pregiudizio grave ed irreparabile. Di qui il presente ricorso.

DIRITTO

I motivi che seguono sono autonomi e ciascuno di per sé idoneo a fondare l'annullamento dell'esclusione. I motivi I, II e III ne impongono, di per sé soli e a prescindere dalla riserva, la riammissione nella corretta posizione di merito; i motivi IV e V attengono alla collocazione fra i vincitori riservisti e alla corretta attribuzione del punteggio.

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2.2 e 7 del bando; violazione dell'art. 15 della L. n. 183/2011 e dell'art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifeste.

L'esclusione poggia su un radicale **travisamento della funzione del Modello C/2 storico**. È lo stesso bando, all'art. 7, ultimo periodo, a stabilire che «le esperienze professionali ... vengono desunte esclusivamente da quanto dichiarato ... nelle apposite voci della domanda telematica»: la **fonte esclusiva** di accertamento del requisito è dunque l'autodichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000, che il ricorrente ha reso (esperienza quinquennale nel corrispondente profilo presso «Privati»). **Non era il C/2 a dover «qualificare» la mansione.**

La funzione del C/2, per il testo dell'art. 7, comma 3, è circoscritta: esso serve a comprovare che «qualsivoglia tipologia di attività lavorativa è stata prestata nel pieno rispetto della normativa previdenziale ed assicurativa vigente» – ossia la sola **regolarità del rapporto in regime retribuito e contributivo**, non a classificarne il profilo.

Tale funzione è **pienamente assolta** (oltre vent'anni di contribuzione regolare). L'ARES ha piegato il documento ad uno scopo **diverso** da quello per cui il bando lo richiedeva, e **contro** l'autodichiarazione resa: con palese sviamento.

Lo stesso documento posto a base dell'esclusione **si autodichiara inidoneo**: il C/2 reca l'avvertenza di «non rappresentare la completa storia lavorativa» e, ai sensi dell'**art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000**, di «non poter essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione», dovendo essere sostituito da dichiarazione sostitutiva (in linea con l'art. 15 della L. n. 183/2011, richiamato dall'art. 5 del bando). Fondare un'esclusione automatica su un documento per legge non producibile alle PA e autodichiaratosi incompleto, contro un'autodichiarazione veritiera, è **manifestamente illogico**.

II. Violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 (omesso soccorso istruttorio) e degli artt. 71 e 43 del D.P.R. n. 445/2000 (omessa verifica d'ufficio); violazione dell'art. 8 del bando e del giusto procedimento (art. 97 Cost.). Illegittimità del rigetto in autotutela.

Il punto centrale è il seguente: a fronte di un'autocertificazione del requisito e di un C/2 dalla codifica statistica equivoca, era l'Amministrazione – non il candidato – a dover attivarsi. L'art. 8 del bando riserva all'Azienda la «*verifica del possesso dei requisiti di ammissione*» e i «*controlli sulla veridicità*» delle dichiarazioni: ebbene, se nell'esercizio di tale riserva di accertamento l'ARES riscontrava un elemento di dubbio (la codifica del C/2), essa doveva chiedere al candidato cosa produrre a sostegno della propria autocertificazione, prima di escluderlo – e non escludere automaticamente.

Era dunque la PA a dover indicare al Pernice come superare il vulnus del C/2, e non il Pernice a doverlo intuire.

E ciò perché, in fase di domanda, al candidato era fatto divieto di allegare altro:

l'art. 7 prescrive che la documentazione sia quella tassativa e che «*il candidato NON dovrà allegare il proprio curriculum vitae*».

Di talché il Pernice, posto di fronte ad un C/2 erroneo per fatto a lui non imputabile (errore di codifica del Centro per l'Impiego), **non poteva, in sede di domanda, allegare buste paga o certificazione datoriale della qualifica**: tali produzioni erano – e restano – **riservate alla fase istruttoria/di verifica dell'Amministrazione**, che avrebbe dovuto richiederle prima dell'esclusione.

Non lo ha fatto. La prova del possesso del requisito è, del resto, **documentale ed agevole**.

Tale conclusione è imposta dal **Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9**, per cui il soccorso istruttorio (art. 6, comma 1, lett. b), L. n. 241/1990) è **potere generale** improntato a buona fede, il cui limite è la *par condicio*: non consente di introdurre, dopo la scadenza, un requisito **non dichiarato**; impone invece l'integrazione/regolarizzazione documentale quando il requisito sia stato diligentemente dichiarato e residuino incertezze facilmente superabili. È il caso di specie: il requisito **era dichiarato e posseduto alla scadenza** (servizio dal 2002); non v'era nulla da «colmare», ma solo da chiarire un dato di provenienza terza.

L'iniziativa, si ribadisce, **gravava sull'Amministrazione**: l'art. 6 L. n. 241/1990 affida al responsabile del procedimento il compito di «*chiedere*» rettifiche e integrazioni; l'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 impone alla PA di **verificare d'ufficio** la veridicità delle autodichiarazioni, acquisendo i dati presso INPS e Centro per l'Impiego (anche in forza della decertificazione, art. 43 D.P.R. 445/2000 e art. 15 L. 183/2011). Il concorrente **non è tenuto a “indovinare” né ad offrire documenti a tentativi**; il suo onere si esaurisce nell'aver reso, nel termine, una dichiarazione veritiera.

La dinamica documentale conferma l'illegittimità.

Il C/2 serviva alla sola regolarità contributiva; l'ARES, **in luogo di chiedere chiarimenti, ha escluso**;

vi ha allora provveduto lo stesso ricorrente che, in autotutela, ha prodotto l'**estratto INPS, le buste paga dell'intero rapporto (recanti assunzione 01/08/2002 e qualifica «Operatore di Esercizio» sin dall'origine) e l'attestazione datoriale** che certifica la mansione di «Autista di pullman».

L'ARES ha disatteso perfino tale prova, scartando il medesimo documento che essa stessa, nel bando, aveva indicato come idoneo, seppur come detto nel bando si chiedeva l'attestazione del datore della regolarità contributiva della prestazione e non la certificazione delle mansioni che erano e restano da dedurre solo ed esclusivamente dall'autocertificazione del candidato e nel caso con il soccorso istruttorio (dovuto ed omesso nel caso di specie).

Doveva quindi, al contrario, attivare il soccorso istruttorio e, alla luce di attestazione datoriale ed estratto contributivo, **riammettere il ricorrente, collocandolo non tra i soli idonei, ma – per la riserva militare – tra i vincitori.**

Si confuta così il rigetto.

L'assunto secondo cui il soccorso non sarebbe ammesso «per colmare requisiti dopo la scadenza» **non coglie il punto: il requisito era posseduto e dichiarato**, e la regolarizzazione documentale non lede la par condicio (Ad. Plen. n. 9/2014) anzi, **la par condicio è lesa proprio dal trattamento riservato al ricorrente in violazione del principio evocato dalla ARES stessa.** L'obiezione sull'INPS è **contraddittoria**: l'ARES fonda l'esclusione sul C/2 ma pretende la prova del profilo dall'INPS, in spregio alla propria regola (art. 7) per cui l'esperienza si desume *esclusivamente* dall'autodichiarazione; e l'INPS reca comunque, per oltre vent'anni, la causale «Autofer. obbligatoria».

III. Eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà e sviamento.

Con la Deliberazione n. 661/2026 la stessa ARES, in autotutela e per **identica tipologia di vicenda**, ha riammesso in graduatoria i candidati **IHGTV5, WZICVS e 4L9W5Z** (esclusi, come il ricorrente, per i requisiti specifici) e ha riconosciuto la riserva militare, in sede di riesame della documentazione allegata, ad altri cinque candidati (tra cui lo stesso Siniscalchi, ultimo vincitore).

L'aver riservato al solo Pernice un trattamento opposto, a fronte di posizione sostanzialmente identica – e anzi assistita da prove brillanti e da documentazione previdenziale e datoriale univoca – integra **manifesta disparità di trattamento e contraddittorietà**, sintomi tipici dell'eccesso di potere. L'eventuale diversità delle posizioni dovrà essere dimostrata dall'Amministrazione.

IV. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1014, commi 3 e 4, e 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010 e dell'art. 1 del bando; eccesso di potere per difetto di istruttoria – mancato riconoscimento della riserva militare.

Come previsto dal bando e secondo il modello di domanda telematica, il ricorrente dichiarava e documentava la propria condizione di riservista, allegando il foglio di congedo illimitato attestante la qualifica di Volontario in Ferma Breve (VFB) dell'Esercito Italiano (Brigata Alpina «Taurinense»; incorporazione 14 ottobre 1997; congedo, con il grado di Caporal Maggiore, 13 luglio 2000).

Il VFB rientra **espressamente** tra i beneficiari della riserva del 30% (artt. 1014, commi 3-4, e 678, comma 9, D.Lgs. n. 66/2010): categoria che la stessa Deliberazione n. 661/2026 elenca tra gli aventi diritto («VFB volontari in ferma breve triennale»), riferendola ai militari di truppa di Esercito, Marina e Aeronautica.

La riserva è **obbligatoria** e si applica «a tutti i bandi di concorso e provvedimenti che prevedono assunzioni di personale non dirigente»; i beneficiari utilmente collocati hanno titolo all'assunzione in via prioritaria.

La stessa ARES, del resto, ha riconosciuto la riserva ad altri cinque candidati sulla base della **documentazione allegata**, ciò che era doveroso per loro lo era, e lo è a maggior ragione, per il ricorrente, che il foglio di congedo VFB ha allegato tempestivamente.

La mancata collocazione del Pernice – la cui esclusione a monte non ha consentito l'inserimento tra i riservisti militari – nella graduatoria dei riservisti integra violazione di legge e difetto di istruttoria.

V. Violazione dell'art. 11 del bando e della Determinazione Reg. Lazio n. G19061/2022; eccesso di potere – mancata valutazione dei titoli (patenti superiori alla cat. B ed esperienza professionale).

Come previsto dal bando e dal modello di domanda, il ricorrente ha allegato la patente attestante le categorie **A, B, C, D, BE, CE e DE**. L'art. 11 valorizza, nel curriculum, le «*Patenti superiori alla B in corso di validità – 1 cad. (C-D-E)*»: spettano dunque **3 punti** (C, D, E). Il medesimo art. 11 valuta il «*Servizio ... nel profilo di Autista presso strutture private ... DIP. Cooperativa ... 0,1 per anno*»: l'esperienza ultraventennale del ricorrente, per la parte eccedente il quinquennio-requisito, gli attribuisce ulteriori punti. La mancata attribuzione di tali punteggi è illegittima.

VI. Sul punteggio del ricorrente quale già valutato dalla Commissione e sulla certezza documentale del posto riservato.

Questo è il dato dirimente, e poggia su elementi oggettivi già valutati dalla stessa Commissione.

Le prove del ricorrente valgono 53,000 punti (30/30 alla prova pratica + 23/30 alla prova orale). L'ultimo vincitore della riserva militare (Siniscalchi Biagio, cod. 3PQQ4X) consegue un **totale complessivo di 52,375 punti** (prove e titoli insieme).

Ne discende che le sole prove del ricorrente (53,000) superano l'intero punteggio dell'ultimo riservista vincitore (52,375). Sicché, a prescindere da qualsiasi valutazione discrezionale dei titoli, il Pernice – **che ha tempestivamente allegato alla domanda il foglio di congedo VFB** – si colloca nella graduatoria dei riservisti in **posizione utile**, scavalcando Siniscalchi: **il diritto al posto riservato è quindi di certezza documentale**, frutto di un mero confronto aritmetico tra dati oggettivi (prove assegnate + status VFB documentato), e non di discrezionalità amministrativa.

I punti per le **patenti superiori (C, D, E: 3,000)** e per gli **anni di servizio quale autista (0,1/anno per il periodo eccedente il quinquennio-requisito: almeno 1,700)**, che pure spettano, non sono allora neppure necessari per vincere: portano comunque il totale ad **almeno 57,700 punti**.

Con tale punteggio, il ricorrente si collocherebbe: nella **graduatoria generale di merito** (653 candidati) alla **posizione n. 557** (tra il n. 556, punti 57,867, e l'attuale n. 557, punti 57,667), quale idoneo; e nella **graduatoria dei riservisti militari** (42 candidati, tutti vincitori) alla **posizione n. 39** (tra il n. 38, punti 59,050, e l'attuale n. 39, punti 57,000).

In ogni ipotesi, **il riconoscimento della riserva comporta lo status di vincitore**, non la mera idoneità.

Va infine precisato che la domanda di nomina del ricorrente non implica alcuna ingerenza nella discrezionalità amministrativa.

Rimosso l'illegittimo limite di ammissione, e acquisita la produzione del foglio di congedo VFB già allegato alla domanda, la collocazione del ricorrente fra i vincitori riservisti e il conseguente diritto all'assunzione discendono da un **mero automatismo**: sono il frutto vincolato dell'applicazione delle regole del bando (artt. 1, 10 e 11) al punteggio oggettivamente conseguito (prove 53,000, superiori al totale dell'ultimo vincitore riservista, 52,375). Trattandosi di **attività integralmente vincolata**, priva di ogni residuo margine di apprezzamento, il giudice non sostituisce né comprime alcun potere amministrativo: si limita ad **accertare la spettanza del bene della vita (art. 31, comma 3, c.p.a.)** e a **condannare l'Amministrazione all'adozione del provvedimento dovuto (art. 34, comma 1, lett. c, c.p.a.)**, senza incorrere nel divieto di cui all'art. 34, comma 2, c.p.a., posto che il potere è già stato esercitato con l'approvazione delle graduatorie e la nomina dei vincitori.

È il **bando stesso a creare l'automatismo**: l'assunzione del ricorrente **non è oggetto di scelta, ma atto dovuto**.

SULLA DOMANDA CAUTELARE (artt. 55 e 56 c.p.a.)

Fumus boni iuris. La fondatezza dei motivi – violazione testuale dell’art. 7 del bando, omesso soccorso istruttorio e omessa verifica d’ufficio (Ad. Plen. n. 9/2014; artt. 6 L. 241/1990 e 71 D.P.R. 445/2000), disparità di trattamento rispetto ai candidati riammessi e ai riservisti riconosciuti con la Deliberazione n. 661/2026 – emerge *ictu oculi*. A ciò si aggiunge la certezza documentale del posto riservato (prove 53,000 > 52,375), che rende il *fumus* di rara evidenza.

Periculum in mora: danno grave e irreparabile, non risarcibile per equivalente.

Il pregiudizio è **irreparabile** non solo perché le assunzioni in corso **esauriscono i posti riservati** – nei quali il ricorrente è in posizione utile –, rendendo una sentenza favorevole **inutiliter data**; ma anche perché il bene della vita in gioco è **infungibile**: l’assunzione a tempo indeterminato quale autista di mezzi di soccorso comporta **esperienza e formazione specifica nel profilo di autista di ambulanza** che, una volta perduta l’occasione, **non sono risarcibili per equivalente**. La perdita di professionalità, anzianità e di una posizione lavorativa nel sistema dell’emergenza sanitaria non è monetizzabile: di qui l’irreparabilità del danno e l’esigenza di tutela in forma specifica.

Misura monocratica (art. 56 c.p.a.).

Ricorrendo l’estrema gravità ed urgenza, stante l’attualità delle immissioni in servizio, si chiede che il Presidente, *inaudita altera parte*, a tutela quantomeno dello **status quo ante**, ordini all’ARES 118 di **sospendere ogni ulteriore assunzione e di congelare il posto dell’ultimo vincitore riservista** (Siniscalchi Biagio, 3PQQ4X) sino alla camera di consiglio.

Il congelamento del posto ha preciso fondamento, anche interno alla stessa procedura.

La Deliberazione n. 661/2026 dà atto che, per il candidato cod. **NS97UF**, in forza di decreto e ordinanza del **TAR Lazio**, si è proceduto all’ammissione con riserva e al «*congelamento del relativo posto ... in attesa di udienza pubblica collegiale di merito*». Ebbene, **nel caso di specie il congelamento è ancor più giustificato**: nel precedente NS97UF il posto è stato congelato in attesa che il candidato **rifacesse le prove** (esito incerto); qui, invece, vi è **certezza documentale** che il posto riservato spetta al ricorrente (prove già sostenute, 53,000 > 52,375), sicché il congelamento si impone **con ancor maggiore certezza**.

Misura collegiale (art. 55 c.p.a.). Si chiede la sospensione degli atti impugnati e l’ordine all’ARES di riammettere il ricorrente e di mantenere accantonato/congelato il posto, in specie nell’aliquota riservata, sino alla definizione del merito; nonché, ove necessario, l’adozione delle misure idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione.

Domanda subordinata. In via subordinata, per l’ipotesi in cui i posti risultassero medio tempore esauriti, si chiede l’**ammissione del ricorrente in soprannumero**, ovvero con riserva. *Si ribadisce che la sospensione e l’ordine di riammissione nella corretta posizione prescindono dall’accertamento della collocazione utile quale riservista: anche il solo errore interpretativo del bando (motivi I-III) ne impone comunque l’inserimento in graduatoria.*

IST. 1 – ISTANZA ISTRUTTORIA (artt. 63-64 c.p.a.)

Gli esiti delle prove, già pubblicati sul sito istituzionale e qui prodotti in copia, sono stati **rimossi dal sito ufficiale** e non sono altrimenti producibili dal ricorrente. Si chiede che l'Ecc.mo Collegio – ove gli esiti esposti vengano contestati dalla resistente – **ordini all'ARES 118 il deposito:**

- (i) dei verbali della Commissione e delle **valutazioni integrali delle prove (scritta, pratica e orale) del candidato cod. iscr. LFDTAI**, a conferma dei punteggi (30/30 e 23/30);
- (ii) delle **graduatorie integrali** (generale e dei riservisti) con punteggi e posizioni di tutti i candidati;
- (iii) della domanda telematica del ricorrente e dei relativi allegati;
- (iv) delle **istanze di autotutela e dei relativi riscontri** che hanno condotto alla riammissione dei candidati IHGNV5, WZICVS, 4L9W5Z e al riconoscimento della riserva ai candidati P67U3P, G3BMA9, 9QSPW4, 3PQQ4X, 9LHQWN (Deliberazione n. 661/2026), onde comprovare l'identità delle fattispecie;
- (v) di ogni ulteriore atto ritenuto necessario.

IST. 2 – CONTRADDITTORIO E ISTANZA DI NOTIFICA

Sul corretto destinatario della notifica soccorre il principio – di recente ribadito dal **Consiglio di Stato, Sez. VII, 10 marzo 2026, n. 1942** (in conferma di TAR Lazio, 3 giugno 2025, n. 10690 – caso Zizzari) – secondo cui il **controinteressato necessario è solo il soggetto che subirebbe un pregiudizio personale, concreto e diretto** dall'accoglimento del ricorso. Nelle **graduatorie cosiddette “quantitative”** – quelle in cui il posizionamento è indifferente fra gli utilmente collocati, perché tutti ne traggono la medesima utilità (l'assunzione) – **l'unico soggetto effettivamente pregiudicato è l'ultimo collocato**, «l'unico destinato irrimediabilmente ad essere scalzato dalla platea degli aventi diritto»: ed è a lui (oltre che all'Amministrazione) che il ricorso va notificato ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.

La graduatoria dei riservisti militari è **schiettamente quantitativa** (i 43 posti riservati attribuiscono a tutti la medesima utilità: l'assunzione). Pertanto il **controinteressato necessario è il Sig. Siniscalchi Biagio (cod. 3PQQ4X), ultimo collocato utile (52,375)**, unico soggetto che l'inserimento del ricorrente scalzerebbe. È a lui che la notifica deve essere rivolta.

Acquisiti i dati anagrafici del controinteressato necessario, **il presente ricorso è notificato al Sig. Siniscalchi Biagio a mezzo posta elettronica certificata** al domicilio digitale **biagiosiniscalchi@sicurezzapostale.it risultante dall'INAD (Indice Nazionale dei Domicili Digitali, art. 6-quater CAD), pubblico elenco valido ai fini delle notificazioni ex art. 16-ter D.L. 179/2012.**

Il contraddittorio è così **integralmente e ritualmente instaurato** nei confronti dell'unico controinteressato necessario, in piena conformità al principio enunciato dal Consiglio di Stato nel caso Zizzari: nessun ulteriore adempimento è dovuto.

Solo per l'ipotesi – meramente subordinata – in cui codesto Ecc.mo Tribunale **non intenda conformarsi al principio del caso Zizzari** e ritenga di dover evocare in giudizio ulteriori

controinteressati, si chiede sin d'ora che il Presidente **autorizzi la notifica per pubblici proclami** ex art. 41, comma 4, c.p.a. – stante l'oggettiva difficoltà di reperire generalità e indirizzi di tutti gli interessati e l'elevato numero dei destinatari – rivolta:

(a) a tutti i candidati dichiarati vincitori quali riservisti militari (per la domanda principale di nomina per riserva);

(b) a tutti i candidati idonei collocati in posizione successiva alla n. 557 (per la domanda subordinata di permanenza in graduatoria), **mediante pubblicazione del ricorso e del provvedimento presidenziale sul sito istituzionale dell'ARES 118** (sezione Concorsi), in sostituzione, ove ritenuto, dell'inserzione nella Gazzetta Ufficiale, con onere di pubblicazione e attestazione a carico dell'Amministrazione.

Si dà atto, in conclusione, che il presente ricorso è ritualmente notificato all'Amministrazione resistente e al Sig. Siniscalchi Biagio, unico controinteressato necessario, a mezzo PEC.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedere:

in via cautelare monocratica (art. 56 c.p.a.): con decreto presidenziale *inaudita altera parte*, ordinare all'ARES 118 di sospendere ogni ulteriore assunzione e di congelare il posto dell'ultimo vincitore riservista (Siniscalchi Biagio, 3PQQ4X) sino alla camera di consiglio;

in via cautelare collegiale (art. 55 c.p.a.): sospendere l'efficacia degli atti impugnati e ordinare all'ARES 118 la riammissione del ricorrente e il mantenimento del congelamento del posto nell'aliquota riservata; in subordine, l'ammissione in soprannumero o con riserva;

nel merito, in via principale: annullare gli atti impugnati e, per l'effetto, accertare il diritto del ricorrente alla riserva ex artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010 e la sua collocazione nella graduatoria dei riservisti militari in posizione utile (n. 39), con **declaratoria del suo status di vincitore**; e, trattandosi di attività vincolata, **condannare l'ARES 118 ad assumere il ricorrente** – ovvero, comunque, a ricollocarlo tra i vincitori riservisti e a trarne ogni conseguenza, ivi compresa l'assunzione; nonché ordinare la rivalutazione dei titoli (patenti C, D, E ed esperienza professionale) con conseguente corretta collocazione in graduatoria; **nel merito, in via subordinata** (nel denegato caso di mancato riconoscimento della riserva): ordinare comunque, in applicazione dei motivi I-III, la riammissione e la collocazione/permanenza del ricorrente nella graduatoria generale di merito secondo il punteggio conseguito (n. 557, punti 57,700) quale idoneo;

Adottare ogni ulteriore misura utile a garantire al ricorrente il bene della vita anelato.

in ulteriore subordine: ordinare l'ammissione del ricorrente in soprannumero;

in via istruttoria: ordinare all'ARES 118 il deposito dei documenti di cui all'istanza IST. 1;

in via preliminare: provvedere sul contraddittorio e sulla notifica secondo l'istanza IST. 2;

in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la controversia ha ad oggetto una procedura concorsuale in materia di pubblico impiego, con versamento del contributo nella misura di legge ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Deliberazione ARES 118 n. 508 del 17.04.2026 (estratto, con allegato esclusi);
- 2) Nota ARES 118 prot. n. 12676 del 07.05.2026 (motivazione esclusione);
- 3) Deliberazione ARES 118 n. 661 del 26.05.2026, con le graduatorie definitive allegate (generale e dei riservisti militari);
- 4) Nota ARES 118 prot. n. 15205 del 04.06.2026 (rigetto autotutela);
- 5) Bando di concorso (Deliberazione n. 557/2024), artt. 1, 2, 7, 8, 10, 11;
- 6) Riepilogo domanda telematica del ricorrente (cod. iscr. LFDTAI);
- 7) Modello C/2 storico del ricorrente (con avvertenze ex art. 40 D.P.R. 445/2000);
- 8) Foglio di congedo illimitato (qualifica VFB – Esercito Italiano);
- 9) Patente di guida del ricorrente (categorie A, B, C, D, BE, CE, DE);
- 10) Esiti delle prove pubblicati sul sito ARES 118 (punteggi 30/30 e 23/30);
- 11) Estratto conto contributivo INPS del ricorrente (prodotto in autotutela);
- 12) Attestazione di servizio A.T.P. Soc. Coop. dell'08.05.2026 (prodotta in autotutela);
- 13) Buste paga del ricorrente relative all'intero rapporto di lavoro (dal 2002), recanti assunzione 01/08/2002 e qualifica «Operatore di Esercizio» – autista;
- 14) Sentenza TAR Lazio n. 10690/2025 e sentenza Consiglio di Stato n. 1942/2026 (caso Zizzari), a illustrazione del principio sul controinteressato nelle graduatorie quantitative;
- 15) Istanza di riesame in autotutela del 13.05.2026.

Riservata ogni ulteriore difesa all'esito delle avverse determinazioni e produzioni

Il difensore chiede di essere sentito nella fissanda camera di consiglio.

Minturno-Roma 08/06/2026

Con massima osservanza

Avv. Raffaele Sparagna
(documento firmato digitalmente)

La procura speciale alle liti, sottoscritta dal ricorrente e autenticata dal difensore, è separatamente allegata.



Firmato digitalmente da:
RAFFAELE SPARAGNA
Firmato il 08/06/2026 17:28
Seriale Certificato:
65765445012390305593171055330450919457
Valido dal 20/12/2023 al 11/01/2027
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

ARES 118 protocollo esterno entrata 0015545/2026 con data: 08/06/2026 18:19:42